

D.lgs. 59/2005 Decreto n. 551 ALP.10 – UD/AIA/18 del 21 aprile 2008
Autorizzazione Integrata Ambientale per la gestione di una discarica sita
in
Comune di Cividale del Friuli (UD) loc. Mus
società Gesteco S.p.A

Relazione e sintesi non tecnica concernente le modifiche all'impianto
art. 5 D.lgs. 59/2005

La modifica in oggetto consiste nell'inserimento di alcuni codici CER di rifiuti nell'elenco di quelli già autorizzati per lo smaltimento nell'impianto in argomento, di cui al punto 2 dell'allegato A del Decreto n. 551 ALP.10 – UD/AIA/18 del 21/04/2008.

La modifica di seguito dettagliatamente illustrata, determina una variazione marginale e praticamente ininfluente sul funzionamento dell'impianto e lascia inalterate le caratteristiche e la potenzialità della discarica già autorizzata.

Facendo riferimento alla nota prot.36435ALP.10-UD/AIA/18 del 18/11/2009 la variazione rientra fra quelle sostanziali e segue le procedure dell'art.10 del D.lgs. 59/2005.

Inoltre, la modifica descritta nella presente relazione è stata sottoposta al procedimento di verifica di assoggettabilità all'ufficio VIA (screening) di competenza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Il procedimento si è concluso con l'emanazione del decreto n. ALP.11/1415/SCR/876 del 21/06/2010 del Direttore centrale dell'ambiente e lavori pubblici. Con il predetto decreto è stato stabilito che **il progetto non è da assoggettare alla procedura di VIA** di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs 152/2006 e s.m.i..

La presente relazione contiene le informazioni necessarie ad aggiornare quanto già contenuto nella richiesta di rilascio dell'originaria richiesta di autorizzazione a suo tempo presentata e recepita dal relativo decreto regionale sopracitato, Decreto n.551 ALP.10-UD/AIA/18 del 21/04/2008.

1: L'impianto, il tipo e la portata delle sue attività; le fonti di emissione dell'impianto e la tecnologia utilizzata per prevenire e controllare le emissioni dell'impianto

Come è noto, si tratta di una discarica per rifiuti non pericolosi localizzata nel comune di Cividale del Friuli (UD) in località Mus. La discarica è stata autorizzata con Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Decreto n. 551 ALP.10-UD/AIA/18 del 21 aprile 2008 a firma del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale.

Con il decreto autorizzativo è stato definito il volume totale della discarica oltre agli altri usuali dati dimensionali.

Nell'allegato A del decreto, sono stati puntualmente elencati i codici CER per i quali è stato autorizzato lo smaltimento e, inoltre, sono state dettate precise disposizioni per regolare le operazioni di gestione, di post gestione, le modalità da seguire per la chiusura e per il ripristino dell'area.

Nell'allegato B del decreto, viene indicato il piano di monitoraggio e controllo che deve essere rispettato dalla Società. In tale Piano sono presi in considerazione i parametri da monitorare a cura del gestore, riguardanti l'aria, l'acqua, il percolato e i rifiuti.

Sono inoltre specificati, sempre a carico del gestore, i controlli topografici dell'area e gli interventi di manutenzione ordinaria dell'impianto. Da ultimo il piano di monitoraggio e controllo stabilisce le attività a carico dell'ARPA nella veste di ente di controllo.

2: Lo stato del sito di ubicazione dell'impianto

Come è desumibile dalle relazioni, semestrale e annuale, trasmesse in attuazione di quanto disposto dal decreto sopracitato e inerente l'utilizzo della discarica, dalla data di inizio dell'attività (22 ottobre 2008) fino al 31 dicembre 2009 è stata conferita una quantità di rifiuti pari a metri cubi 9.826 e la volumetria utile residua della discarica risulta pari a metri cubi 91.274.

La morfologia della discarica non ha subito rilevanti variazioni rispetto alla situazione iniziale di avvio alla gestione.

Le condizioni all'intorno del sito sono rimaste quelle già note e descritte in sede di autorizzazione integrata ambientale.

3: Oggetto della modifica

La modifica riguarda l'inserimento di alcuni nuovi codici CER nell'elenco già autorizzato, ferma restando la quantità complessiva smaltibile autorizzata presso la discarica.

Si tratta di codici CER per i quali, nel corso dell'attività dell'impianto, è stato chiesto lo smaltimento da parte di produttori locali, e che attualmente devono essere smaltiti fuori regione non essendo presenti nel territorio regionale impianti autorizzati al ricevimento dei medesimi. Si è riscontrata pertanto una effettiva necessità di soddisfare un fabbisogno reale del comparto produttivo locale e regionale.

In particolare nelle richieste si riscontra la presenza di rifiuti inerti che non soddisfano i criteri di ammissibilità nelle discariche per rifiuti inerti e pertanto devono essere smaltiti in impianti di rifiuti non pericolosi.

Inoltre la presente modifica dà attuazione al principio di prossimità così come stabilito dal D.Lgs. 152/06, art. 182, c. 3, lett. b: "...permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, ..."

3.1: I nuovi codici CER

L’inserimento dei nuovi codici CER dei rifiuti smaltibili presso l’impianto, non implica la possibilità di ricevere rifiuti con caratteristiche diverse da quelli già autorizzati.

Infatti, tutti i rifiuti smaltibili devono rispettare i criteri di ammissibilità di cui al Decreto 03/08/2005, che sono quelli che ne stabiliscono il “grado” di pericolosità. Non è quindi il codice CER a determinare conseguenze “ambientali e sanitarie”, ma la gestione dell’impianto, che deve essere effettuata in conformità alle disposizioni tecniche contenute nel decreto AIA emanato.

A tal proposito si consideri anche che i codici richiesti si riferiscono a “capi codice” già autorizzati, quindi si tratta di rifiuti simili a quelli già autorizzati: ad esempio, il nuovo CER 17 05 06: fanghi di dragaggio, rientra nel capo codice 17 05: terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio; di questo capo codice sono già autorizzati il CER 17 05 04 “terra e rocce” e 17 05 08 “pietrisco per massicciate ferroviarie”, tipologie di rifiuti che hanno natura simile e che non presentano rischi potenzialmente simili.

Pertanto, e con particolare riferimento al procedimento di screening a suo tempo esperito, (Decreto ALP.11/758/SCR/243 dd 12/05/2004, così come riportato nel decreto autorizzativo, i nuovi codici riguardano rifiuti speciali, non pericolosi, non putrescibili e fermentiscibili, non biodegradabili e pertanto non suscettibili a produrre biogas e percolati inquinanti.

3.1: I nuovi codici CER

CODICE	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE SINTETICA DELLE CARATTERISTICHE DEI RIFIUTI
01	RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI	
01 04	rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi	Si tratta di rifiuti aventi le stesse caratteristiche chimico fisiche di quelli già autorizzati; infatti ghiaia, pietrisco, sabbia argilla e polveri possono essere presenti anche nei rifiuti identificati con il CER 01 04 13
01 04 08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	
01 04 09	scarti di sabbia e argilla	
01 04 10	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	
10	RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI	
10 01	rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)	Sono già autorizzati rifiuti derivanti dai processi termici del tutto simili, oppure dagli stessi processi produttivi.
10 01 24	sabbie dei reattori a letto fluidizzato	
10 02	rifiuti dell’industria del ferro e dell’acciaio	Sono già autorizzati rifiuti derivanti dai processi termici del tutto simili, oppure dagli stessi processi produttivi.
10 02 01	rifiuti del trattamento delle scorie	
10 02 02	scorie non trattate	
10 03	rifiuti della metallurgia termica dell’alluminio	
10 03 24	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23	
10 03 26	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25	
10 03 28	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27	
10 03 30	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29	
10 08	rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi	Si tratta di rifiuti aventi uno stato fisico diverso da quelli già autorizzati. I materiali polverulenti sono comunque ammissibili in discarica se insaccati, conformemente ai criteri di gestione già autorizzati.
10 08 04	polveri e particolato	

10 11	rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro	
10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro	
10 11 05	polveri e particolato	
10 11 12	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	
10 11 16	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15	
10 11 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17	
10 12	rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, trattati, mattoni mattonelle e materiali da costruzione	Sono già autorizzati rifiuti derivanti dalla lavorazione del vetro, e la composizione chimico fisica è del tutto simile.
10 12 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	
10 12 03	polveri e particolato	
10 12 08	scarti di ceramica , mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	
10 12 10	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09	
10 13	rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali	Sono già autorizzati rifiuti derivanti dalla lavorazione della ceramica, la composizione chimico fisica è del tutto simile, con una possibile variazione dello stato fisico. I materiali polverulenti sono comunque ammissibili in discarica se insaccati, conformemente ai criteri di gestione già autorizzati.
10 13 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	
10 13 07	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	
10 13 13	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12	
10 13 14	rifiuti e fanghi di cemento	
12	RIFIUTI DI LAVORAZIONE E DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA	
12 01	rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche	
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi	
12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi	
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	
12 01 04	polveri e particolato di materiali non ferrosi	
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici	
12 01 13	rifiuti di saldatura	
12 01 17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16	
17	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)	
17 01	cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche	
17 01 01	cemento	
17 01 02	mattoni	
17 01 03	mattonelle e ceramiche	
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 170106	
17 05	terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio	Sono già autorizzati rifiuti derivanti dalla lavorazione analoghe, la composizione chimico fisica è del tutto simile, con una possibile variazione dello stato fisico. I materiali polverulenti sono comunque ammissibili in discarica se insaccati, conformemente ai criteri di gestione già autorizzati.
17 05 06	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05	
17 08	materiali da costruzione a base di gesso	
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	
17 09	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione	
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	

3.2: Effetti della modifica sulle operazioni di gestione

l'inserimento dei nuovi codici CER non apporta alcuna modifica alle operazioni di gestione di cui ai punti 4), 5), 6), 7), 8), 9) del decreto autorizzativo n. 551 ALP.10-UD/AIA/18 del 21 aprile 2008, in quanto trattasi di operazioni da svolgere indipendentemente dalla quantità e tipologia di rifiuti ammessi in discarica.

3.3: Effetti della modifica sulle attività di chiusura e di ripristino dell'area, di postgestione, di ripristino ambientale

l'inserimento dei nuovi codici CER non apporta alcuna modifica alle operazioni di gestione di cui ai punti 10), 11), 12) del decreto autorizzativo AIA/18, in quanto trattasi di operazioni da svolgere indipendentemente dalla quantità e tipologia di rifiuti ammessi in discarica.

3.4: Effetti della modifica sul piano di monitoraggio e controllo

l'inserimento dei nuovi codici CER non apporta alcuna modifica significativa al Piano di Monitoraggio e Controllo. In particolare:

1. DISPOSIZIONI GENERALI

Nessuna modifica

2. RESPONSABILITA' NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nessuna modifica

3. ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

3.1 PARAMETRI DA MONITORARE

Rimangono invariati metodi e parametri da monitorare, in quanto le tipologie dei rifiuti per i quali si chiede l'integrazione hanno caratteristiche tali che, similmente a quelli già autorizzati,:

- non danno origine a emissioni diverse da quelle già oggetto del monitoraggio;
- non hanno influenza sul clima e sui dati meteo climatici già oggetto del monitoraggio;
- non hanno influenza sui metodi di monitoraggio delle acque sotterranee, sui parametri da monitorare e sulla frequenza delle analisi;
- non influiscono sulla produzione del percolato nè sui parametri da monitorare;
- la tab. 7 – controllo rifiuti in ingresso viene aggiornata integrandola con i codici CER oggetto della richiesta di integrazione così come evidenziato al successivo punto 3.5 della presente relazione;

3.2 GESTIONE DELL'IMPIANTO

Non vengono determinate variazioni:

- nei controlli topografici dell'area;
- negli interventi di manutenzione ordinaria;
- nei punti critici dell'impianto IPPC.

4. ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Non ci sono variazioni nel tipo e nella frequenza delle attività di controllo.

3.5: Effetti sulla documentazione tecnica e amministrativa

La modifica si sostanzia unicamente in un'estensione dell'elenco dei codici CER autorizzati con il decreto AIA/18 e riportati nel punto 2) dell'allegato A di tale decreto nonché della tabella 7 del piano di monitoraggio e controllo ricompreso nell'allegato B del Decreto AIA.

Infatti, sulla scorta delle considerazioni espresse nei punti precedenti della relazione non risulta necessario introdurre variazioni nelle altre prescrizioni formulate dall'Amministrazione regionale.

Pertanto, la modifica determina una nuova stesura:

- del punto 2) dell'allegato A del decreto n. 551 ALP.10-UD/AIA/18 dd. 21 aprile 2008 secondo quanto sotto riportato.

“ 2) E' autorizzato lo smaltimento dei seguenti codici CER:

01	RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI
01 04	rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi
01 04 08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 09	scarti di sabbia e argilla
01 04 10	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407*
01 05	fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione
01 05 04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
01 05 07	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05* e 01 05 06*
01 05 08	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri diversi da quelli delle voci 01 05 05* e 01 05 06*
06	RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI INORGANICI
06 03	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici
06 03 16	ossidi metallici diversi da quelli di cui alla voce 060315*
06 05	fanghi dal trattamento in loco degli effluenti
06 05 03	fanghi dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui al punto 06 05 02*
07	RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI ORGANICI
07 01	Rifiuti della produzione, formulazione, forniture d'uso di prodotti chimici contenenti azoto, dei prodotti chimici organici di base
07 01 12	fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti diversi da quelli di cui al punto 07 01 11*
07 02	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
07 02 12	fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti diversi da quelli di cui al punto 07 02 11*
07 03	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)
07 03 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11*
07 06	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detersivi, disinfettanti e cosmetici
07 06 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11*
07 07	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti
07 07 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui al punto 07 07 11*
08	RIFIUTI DA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA
08 01	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e dalla rimozione di pitture e vernici
08 01 12	pitture di scarto e vernici diverse da quelle di cui al punto 08 01 11*
08 01 14	fanghi prodotti da pitture e vernici diverse da quelle di cui al punto 08 01 13*
08 01 18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17*
08 02	rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)
08 02 01	polveri di scarto di rivestimenti

08 03	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa
08 03 15	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14*
10	RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI
10 01	rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)
10 01 01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
10 01 02	ceneri leggere di carbone
10 01 15	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14*
10 01 17	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16*
10 01 19	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05*, 10 01 17* e 10 01 18*
10 01 21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20*
10 01 24	sabbie dei reattori a letto fluidizzato
10 01 25	rifiuti dall'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone
10 01 26	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
10 02	rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio
10 02 01	rifiuti del trattamento delle scorie
10 02 02	scorie non trattate
10 02 08	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07*
10 02 12	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11*
10 02 14	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi diversi da quelli di cui al punto 10 02 13*
10 02 15	altri fanghi e residui di filtrazione
10 03	rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
10 03 24	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23
10 03 26	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25
10 03 28	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27
10 03 30	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29
10 05	rifiuti della metallurgia termica dello zinco
10 05 01	scorie della produzione primaria e secondaria
10 05 09	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08*
10 06	rifiuti della metallurgia termica del rame
10 06 01	scorie della produzione primaria e secondaria
10 06 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09*
10 08	rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
10 08 04	polveri e particolato
10 08 09	altre scorie
10 08 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi diversi da quelli di cui alla voce 10 0817*
10 09	rifiuti della fusione di materiali ferrosi
10 09 03	scorie di fusione
10 09 06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05*
10 09 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07*
10 09 12	altri particolari diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11*
10 10	rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
10 10 03	scorie di fusione
10 10 06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05*
10 10 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07*
10 10 12	altri particolari diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11*
10 11	rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro
10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro
10 11 05	polveri e particolato
10 11 10	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09*
10 11 12	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11

10 11 16	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15
10 11 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17
10 11 20	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19*
10 12	rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, trattati, mattoni mattonelle e materiali da costruzione
10 12 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10 12 03	polveri e particolato
10 12 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento fumi
10 12 08	scarti di ceramica , mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
10 12 10	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09
10 12 13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
10 13	rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali
10 13 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10 13 07	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 13 13	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12
10 13 14	rifiuti e fanghi di cemento
11	RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA
11 01	rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)
11 01 10	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09*
11 02	rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
11 02 06	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05*
12	RIFIUTI DI LAVORAZIONE E DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
12 01	rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi
12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12 01 04	polveri e particolato di materiali non ferrosi
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici
12 01 13	rifiuti di saldatura
12 01 15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14*
12 01 17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16
12 01 21	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20*
15	RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
15 01	imballaggi (esclusi i RU di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
15 01 05	imballaggi in materiali compositi
15 01 06	imballaggi in materiali misti
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NEL CATALOGO
16 03	prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03*
16 08	catalizzatori esauriti
16 08 03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
16 11	scarti di rivestimenti e materiali refrattari
16 11 02	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01*
16 11 04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01*
16 11 06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05*
17	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)
17 01	cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
17 01 01	cemento
17 01 02	mattoni

17 01 03	mattonelle e ceramiche
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 170106
17 03	miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01*
17 05	terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03*
17 05 06	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 1705 07*
17 08	materiali da costruzione a base di gesso
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
17 09	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
19	RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE
19 01	rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
19 01 12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11*
19 01 14	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13*
19 01 18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17*
19 02	rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)
19 02 03	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05*
19 03	rifiuti stabilizzati/solidificati
19 03 05	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04*
19 03 07	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06*
19 04	rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione
19 04 01	rifiuti vetrificati
19 08	rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti
19 08 02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13*
19 09	rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
19 09 01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
19 09 03	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
19 09 04	carbone attivo esaurito
19 09 05	resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 09 06	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 10	rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi
19 10 04	fluff - frazione Leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03*
19 11	rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio
19 11 06	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05*
19 12	rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pallet) non specificati altrimenti
19 12 04	plastica e gomma
19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11*
19 13	rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda
19 13 02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01*
19 13 04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03*
19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05*

- della tab. 7 – controllo rifiuti in ingresso dell’allegato B “Piano di monitoraggio e controllo” del decreto n. 551 ALP.10-UD/AIA/18 dd. 21 aprile 2008 secondo quanto riportato.

“ Tab.7 – Controllo rifiuti in ingresso”

Rifiuti Controllati Cod. CER	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
01 04 08	Visivo e strumentale in conformità al DM 3 agosto 2005 e secondo sistema di qualità	Ad ogni ingresso	Sistema informatico
01 04 09			
01 04 10			
01 04 13			
01 05 04			
01 05 07			
01 05 08			
06 03 16			
06 05 03			
07 01 12			
07 02 12			
07 03 12			
07 06 12			
07 07 12			
08 01 12			
08 01 14			
08 01 18			
08 02 01			
08 03 15			
10 01 01			
10 01 02			
10 01 15			
10 01 17			
10 01 19			
10 01 21			
10 01 24			
10 01 25			
10 01 26			
10 02 01			
10 02 02			
10 02 08			
10 02 12			
10 02 14			
10 02 15			
10 03 24			
10 03 26			
10 03 28			
10 03 30			
10 05 01			
10 05 09			
10 06 10			
10 08 04			

17 05 04		
17 05 06		
17 05 08		
17 08 02		
17 09 04		
19 01 12		
19 01 14		
19 01 18		
19 02 03		
19 02 06		
19 03 05		
19 03 07		
19 04 01		
19 08 02		
19 08 14		
19 09 01		
19 09 02		
19 09 03		
19 09 04		
19 09 05		
19 09 06		
19 10 02		
19 10 04		
19 11 06		
19 12 04		
19 12 09		
19 12 12		
19 13 02		
19 13 04		
19 13 06		